

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le parti in sede di stesura del testo contrattuale si impegnano a realizzare un aggiornamento della presente disciplina finalizzato ad un rafforzamento del sistema di Osservatori e di Commissioni attraverso una più adeguata individuazione di compiti ed attività e più efficaci sinergie fra le aree tematiche in una logica di integrazione e coordinamento tra i diversi livelli.

In particolare, le parti provvederanno all'aggiornamento dei compiti degli osservatori paritetici territoriali e quello nazionale, in materia di monitoraggio ed analisi dei Premi di risultato, anche alla luce di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 14 luglio 2016, finalizzato a promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di secondo livello avente come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e consentire la fruizione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Ai fini di cui sopra le parti, a livello territoriale, valuteranno congiuntamente la possibilità di iniziative di promozione, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro.

Quanto sopra al fine di migliorare la competitività delle imprese ed accrescere il potere di acquisto e il welfare per i lavoratori.

Le parti convengono, sin d'ora, sulle seguenti modifiche ed implementazioni.



**Costituzione di un'apposita commissione nazionale su Salute e Sicurezza**

Le Parti stipulanti allo scopo di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro e consolidare l'obiettivo del miglioramento continuo quali valori condivisi e obiettivi comuni delle imprese, dei lavoratori e delle parti a tutti i livelli convengono di costituire la Commissione nazionale per la Salute e sicurezza con i seguenti compiti:

- istituire, con cadenza annuale, nell'ambito della settimana nazionale della Sicurezza, senza pregiudizio della normale attività e senza oneri aggiuntivi per l'impresa, un evento nazionale tematico le cui modalità e contenuti saranno definiti sulla base delle valutazioni condivise; in tale occasione potrà essere approfondita, di anno in anno, una tematica di rischio specifico tipico del settore. Nella giornata nazionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori metalmeccanici, anche al fine di valorizzare e diffondere le buone pratiche, saranno premiate le migliori esperienze realizzate in azienda. Le modalità di promozione, partecipazione e di selezione delle esperienze più significative saranno definite dalla Commissione nazionale;

- fornire orientamenti e indirizzi agli OPP per progetti formativi congiunti RLS RSPP tenuto conto delle esperienze positive già realizzate nei territori e anche al fine di consentire una migliore interlocuzione e collaborazione in tema di sicurezza sul lavoro nonché al fine di favorire una migliore comprensione del Documento di valutazione dei rischi;

- fornire, anche interagendo con gli OPP, orientamenti e indirizzi per Progetti formativi e di aggiornamento degli RLS finalizzati a migliorare ed accrescere la loro qualificazione promuovendo in via prioritaria le seguenti soluzioni in ragione della loro praticabilità: a) corsi di formazione e aggiornamento svolti all'interno delle aziende con almeno 6 RLS; b) corsi di formazione e aggiornamento nell'ambito di corsi interaziendali distinti in relazione ai settori in cui si articola l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti; in assenza di numeri sufficienti per la realizzazione della precedente modalità, verrà privilegiata la possibilità di corsi di formazione ed aggiornamento per metalmeccanici;



- promuovere la sperimentazione di modalità di verifica delle competenze degli RLS;
- analizzare ed approfondire, anche ai fini dei compiti di cui sopra, l'andamento e le tipologie degli infortuni e dei principali fattori di rischio sulla base delle conoscenze disponibili, con particolare riferimento ai dati forniti dall'Inail, e tenuto conto delle specificità delle diverse attività che compongono la categoria.

### **Costituzione di un'apposita commissione nazionale sulle Politiche attive.**

Le Parti, ritenendo strategico il ruolo che può essere svolto dalle politiche attive per promuovere l'occupabilità e favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, convengono sulla necessità di impegnarsi per quanto riguarda il settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti ad individuare iniziative efficaci in stretta collaborazione con gli osservatori territoriali e ricercando interazioni con l'ANPAL e i soggetti di cui alla rete dei servizi per le politiche del lavoro.

A tal fine convengono di costituire la Commissione nazionale per le Politiche attive con i seguenti compiti:

- predisposizione e promozione di linee guida per la definizione di specifiche iniziative formative per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali favorendo, a tali fini, anche la promozione dell'adozione del bilancio delle competenze;
- anche al fine di quanto sopra si punterà a sviluppare la raccolta dei dati riguardanti le competenze richieste sul territorio per acquisire elementi di orientamento per la riqualificazione professionale del personale.

Art. 1. - *Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.*

#### *1.2. - Sviluppo industriale.*

Quest'area tematica sarà dedicata all'**Analisi e approfondimento delle dinamiche economiche produttive ed occupazionali anche in relazione alle evoluzioni connesse a Industria 4.0 dei temi connessi allo sviluppo del settore metalmeccanico ed alle misure di politica industriale che possono favorirlo anche con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta tensione occupazionale e alla realtà delle piccole imprese nonché di altri temi rilevanti e condivisi.**

Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle parti, utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da Federmeccanica, con riferimento ai seguenti sottosettori: **previa valutazione comune delle parti, con riferimento alle divisioni e gruppi di attività metalmeccaniche e dell'installazione di impianti come definiti nella classificazione delle attività economiche attualmente Ateco 2007.**

- 1) Siderurgia;
- 2) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non-ferrosa;
- 3) Mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
- 4) Navalmeccanica;
- 5) Aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della Difesa;
- 6) Macchine utensili e produzione di macchine in genere;
- 7) Impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e reti telefoniche ed elettriche;
- 8) Elettromeccanica;

- 9) Elettrodomestici ed elettronica civile;
- 10) Elettronica, informatica e telecomunicazioni;
- 11) Meccanica generale.

Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le parti si attiveranno per **evidenziare promuovere presso le sedi istituzionali competenti le tematiche più significative per la politica industriale relativa al settore, condizioni generali che favoriscano nuovi insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.**

*Art. 3. - Osservatori paritetici in sede aziendale* **Comitato consultivo di partecipazione**

Nelle aziende che occupano complessivamente più di 1.500-3.000 dipendenti e **con almeno due unità produttive con più di 300 dipendenti o almeno una unità produttiva con più di 500 dipendenti è costituito saranno costituiti, su richiesta di una delle parti, Osservatori paritetici il Comitato consultivo di partecipazione composto** formati da 3 a 6 Rappresentanti dell'impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria.

**Il comitato consultivo di partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno o su richiesta di parte motivata da circostanze rilevanti concernenti il complesso aziendale per esaminare:**

L'attività degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:

- 3.1. Analisi della Struttura e delle tendenze dei mercati su cui opera l'azienda.
- 3.2. Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche organizzative.
- 3.3. Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie di assunzione.

**Il comitato consultivo di partecipazione è inoltre convocato dall'azienda in caso di scelte strategiche rilevanti riguardanti l'assetto industriale e le prospettive dell'occupazione anche al fine di consentire ai rappresentanti sindacali di esprimere un parere.**

I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.

Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente.

Le parti in sede aziendale potranno concordare di dare corso, in occasione degli incontri dell'Osservatorio, agli adempimenti di cui all'art. 78, Sezione prima, del presente C.c.n.l.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.


*Definizione, in sede di stesura del Ccnl, di iniziative formative congiunte per i componenti del Comitato consultivo di partecipazione anche utilizzando le risorse di Fondimpresa.*

*Art. 8 - Informazione e consultazione in sede aziendale*

- Omissis-

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti concordano di istituire una Commissione **che con poteri negoziali finalizzata a realizzare una normativa contrattuale coerente con le preannunciate innovazioni legislative in materia di informazione, consultazione e partecipazione, fornirà indirizzi al fine di promuovere la**



sperimentazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori nell'impresa anche in relazione alle innovazioni legislative in materia.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, sulla scorta dell'esperienza maturata, valuteranno l'opportunità di individuare uno schema di informativa standard da utilizzare in sede aziendale.

*Art. 9. - Informazione e consultazione dei lavoratori  
nelle imprese di dimensione comunitaria.*

- Omississ -

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 22 giugno 2012, n. 113, al fine di coordinare l'articolazione tra l'informazione e la consultazione del CAE e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori, le parti convengono che nelle imprese di dimensione comunitaria, verranno costituiti appositi organismi denominati "comitati aziendali" **che, a richiesta di parte potranno approfondire le informazioni fornite in sede di CAE riguardanti i siti italiani.**

